



Regolamento didattico del corso di laurea in Scienze biologiche (L-13)
(emanato con D.R. n. 999/11 del 12.12.2011, modificato con D.R. n. 799/17 del 23.08.2017,
modificato con D.R. n. 653/19 del 10.09.2019)

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE (L-13)

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione didattica e lo svolgimento delle attività formative del Corso di Laurea in Scienze Biologiche in base all'art. 12 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, in coerenza con le linee di indirizzo del Senato Accademico e del Consiglio di Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche nel rispetto di quanto disposto dallo Statuto, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento di Dipartimento.

Art. 2

Denominazione e classe di appartenenza

È attivato presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB) il Corso di Laurea in Scienze Biologiche, classe L-13.

Art. 3

Obiettivi formativi del Corso di Laurea

1. Individuazione delle esigenze formative

Le esigenze formative individuate anche mediante consultazione delle parti sociali prefigurano un laureato in Scienze Biologiche con solide basi culturali che possano essere sfruttate in ambiti diversi. Pertanto, il Corso di Laurea in Scienze Biologiche si propone di formare giovani laureati che abbiano un'adeguata preparazione di base nei diversi settori della Biologia. Il percorso formativo e la sequenza degli insegnamenti impartiti sono stati studiati per garantire allo studente l'acquisizione integrale, integrata e progressiva di competenze finalizzate alla comprensione dei fenomeni biologici a livelli di complessità crescente. Gli obiettivi specifici del corso, pur avendo presenti le competenze richieste da un eventuale inserimento in attività professionali al termine del percorso triennale, sono prevalentemente formulati in vista dell'acquisizione di una ulteriore formazione universitaria.

2. Conoscenze e competenze

Il corso mira a far acquisire allo studente adeguate conoscenze e competenze per un corretto inserimento nel mondo del lavoro o per la prosecuzione del percorso formativo con una laurea magistrale.

2A Conoscenze

I laureati avranno acquisito:

- gli strumenti conoscitivi e tecnici di ambito matematico, fisico e chimico propedeutici allo studio teorico-sperimentale dei fenomeni biologici;
- gli approcci teorici e sperimentali per lo studio di fenomeni biologici a livello molecolare, cellulare e tissutale;
- gli approcci teorici e sperimentali per lo studio di organizzazioni biologiche complesse, quali organismi, specie ed i loro rapporti con l'ambiente;
- gli approcci teorici e sperimentali per lo studio dei meccanismi adattativi che permettono il mantenimento e l'evoluzione delle cellule, degli organismi e delle specie.

Il percorso formativo prevede l'acquisizione di crediti formativi universitari (CFU) anche attraverso attività a scelta, quali tirocini e frequenza di insegnamenti opzionali. Attraverso i tirocini, gli studenti possono avere accesso a numerose strutture convenzionate, o a strutture non convenzionate previa autorizzazione della Commissione Didattica del corso di studio, dove mettere alla prova le

proprie competenze, acquisite nel corso di studio, in un primo costruttivo contatto con il mondo del lavoro. Attraverso un consistente numero di CFU per la frequenza di insegnamenti opzionali, gli studenti possono, con la valutazione della Commissione Didattica, personalizzare il loro percorso di studi rendendolo più consono ai personali interessi e/o inclinazioni.

2B Competenze

I laureati dovranno:

- acquisire metodiche disciplinari di indagine;
- possedere competenze ed abilità operative ed applicative in ambito biologico;
- essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, oltre l'italiano, anche la lingua inglese nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali;
- essere in possesso di adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione;
- essere capaci di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e di inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro.

La verifica del raggiungimento dei risultati di apprendimento avviene attraverso esami orali e/o scritti.

3. Sbocchi occupazionali e professionali.

I laureati della classe potranno svolgere attività professionali e tecniche in diversi ambiti di applicazione, quali attività produttive e tecnologiche in laboratori e servizi a livello di analisi, controllo e gestione. Secondo la classificazione ISTAT delle professioni, i laureati della classe potranno inserirsi nelle professioni della categoria 3.2.2 (Tecnici nelle scienze della vita). In particolare, il laureato potrà accedere a:

- strutture pubbliche e private di ricerca di base (Università, CNR);
- strutture pubbliche e private che svolgono analisi biologiche ed ambientali (laboratori di analisi, agenzie locali/regionali/nazionali per la protezione dell'ambiente);
- industrie alimentari, farmaceutiche e cosmetiche (nel settore ricerca e controllo della qualità);
- strutture bio-sanitarie;
- istituzioni preposte alla tutela dei beni culturali e naturali (parchi, musei, orti botanici);
- aziende operanti nelle biotecnologie in campo biomedico, agroalimentare, zootecnico e vivaistico;
- settori di consulenza, divulgazione ed informazione scientifica, editoria scientifica, traduzioni in ambito biologico;
- master universitario di primo livello e corsi di studi di secondo livello coerenti con la base culturale acquisita.

Il laureato potrà altresì iscriversi (previo superamento del relativo esame di stato) all'Albo per la professione di biologo sezione B, con il titolo professionale di Biologo Junior, per lo svolgimento delle attività codificate.

Art. 4

Organi del Corso di Studio

1. Sono organi del Corso di Studio (CdS):

- a) il Consiglio del Corso di Studio (CCS);
- b) il Presidente del Corso di Studio

2. Il funzionamento di tali organi è disciplinato dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.

3. È prevista nell'ambito del Corso di Studio una Commissione Didattica nominata dal Consiglio di Dipartimento (CdD) su proposta del CCS, con funzione deliberante sulle materie individuate dal CdD.



Regolamento didattico del corso di laurea in Scienze biologiche (L-13)
(emanato con D.R. n. 999/11 del 12.12.2011, modificato con D.R. n. 799/17 del 23.08.2017,
modificato con D.R. n. 653/19 del 10.09.2019)

Art. 5

Requisiti di ammissione e modalità di verifica

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea in Scienze Biologiche devono essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

2. Il Corso di Laurea è ad accesso libero.

3. È prevista una prova di ingresso non selettiva finalizzata alla verifica della preparazione iniziale e dell'attitudine personale ad intraprendere il percorso formativo.

All'inizio dell'anno accademico l'Ateneo allestisce più sessioni di test di ingresso. Per gli studenti che intendono iscriversi al CdL in Scienze Biologiche il test consiste nella verifica delle conoscenze di base di Matematica e Chimica.

Se il test non è superato, in una o in ambedue delle discipline, allo studente vengono assegnati Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), per i quali è tenuto a frequentare corsi di supporto specifici che sono realizzati a cura del Dipartimento. Al termine dei corsi di supporto, e comunque entro il primo anno del corso di studio, è prevista una verifica per accertare che lo studente abbia colmato il debito formativo. La frequenza minima alle lezioni di supporto non dovrà essere inferiore all'80%.

Fino a che non supereranno le verifiche di cui sopra, gli studenti non potranno sostenere gli esami di Matematica e di Fisica (per il debito in Matematica) e di Chimica (per il debito in Chimica).

Art. 6

CFU per conseguimento del titolo, studenti a tempo pieno e a tempo parziale

1. Per conseguire la laurea è necessario acquisire 180 CFU.

2. All'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione agli anni successivi gli studenti possono optare tra impegno a tempo pieno o a tempo parziale secondo quanto disposto dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento studenti a tempo parziale.

Art. 7

Riconoscimento di crediti in caso di passaggio da altro corso di studio

1. Gli studenti che chiedono il passaggio da un altro Corso di Studio, di questa o di altra Università, potranno richiedere il riconoscimento dei CFU già acquisiti.

2. Il Consiglio di Dipartimento, in relazione alla classe di laurea di provenienza, assicura il riconoscimento dei crediti già maturati dallo studente secondo i seguenti criteri:

- i CFU acquisiti presso altri Corsi di Studio anche di altre Università italiane o estere potranno essere riconosciuti, totalmente o in parte, in base alla documentazione prodotta dallo studente e in seguito alla valutazione della Commissione Didattica del CCS di Scienze Biologiche;

- ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.M. n. 270/2004 sono riconoscibili conoscenze e abilità professionali certificate, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso, per un massimo di 12 CFU;

- Gli studenti provenienti da altri corsi di laurea triennale o magistrale di questa o di altra Università potranno ottenere l'iscrizione con abbreviazione di corso al II anno qualora vengano riconosciuti un numero uguale o superiore a 30 CFU, mentre al III anno qualora vengano riconosciuti un numero uguale o superiore a 90 CFU.

- il mancato riconoscimento di crediti nei SSD presenti nell'ordinamento del CdS deve essere adeguatamente motivato.

3. Il CCS, previa procedura di valutazione culturale e amministrativa della carriera pregressa con particolare attenzione alla verifica della non obsolescenza dei contenuti degli esami superati,



Regolamento didattico del corso di laurea in Scienze biologiche (L-13)
(emanato con D.R. n. 999/11 del 12.12.2011, modificato con D.R. n. 799/17 del 23.08.2017,
modificato con D.R. n. 653/19 del 10.09.2019)

stabilisce l'iscrizione al corso di laurea di coloro che sono in possesso di un diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento.

4. Il riconoscimento dei CFU già acquisiti è deliberato dal Consiglio di Dipartimento secondo quanto disposto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 8

Riconoscimento crediti per programmi di mobilità studentesca

Lo studente che intenda utilizzare programmi di mobilità studentesca deve, prima della partenza, indicare le attività formative, e i relativi CFU, che intende conseguire all'estero, concordando il piano formativo (*learning agreement*) con il referente di Dipartimento per l'internazionalizzazione. Tale piano di studio, approvato dal Consiglio di Dipartimento, è comunque modificabile anche dopo la partenza dello studente, seguendo analoga procedura (*change*). Il riconoscimento dei CFU avverrà con delibera del Consiglio di Dipartimento in seguito alla trasmissione da parte dell'università estera o ente ospitante del documento finale (*transcript*) comprovante il raggiungimento totale o parziale degli obiettivi formativi previsti.

Art. 9

Organizzazione della didattica

1. L'ordinamento didattico del Corso di studio è organizzato secondo il D.M. n. 270/2004 in modo da soddisfare i requisiti della Classe L-13.

2. L'ordinamento didattico è inserito nella banca dati dell'Offerta Formativa del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 9, c. 3, del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e nel sito del Dipartimento e costituisce parte integrante del presente regolamento.

3. Il percorso degli studi è organizzato in semestri. Il calendario delle lezioni e degli esami di profitto viene stabilito dal Consiglio di Dipartimento e pubblicato nelle apposite bacheche e sul sito del CdS.

4. Non sono previste propedeuticità.

Art. 10

Elenco e caratteristiche degli insegnamenti

Sulla Guida dello studente e sul sito di Dipartimento sono riportati l'elenco degli insegnamenti ripartiti per anno di corso; per ciascun insegnamento è indicato altresì il numero di CFU ed il settore scientifico disciplinare di appartenenza.

In presenza di particolari e comprovate esigenze didattiche e formative, gli insegnamenti possono essere articolati in moduli; in questo caso l'accertamento finale dell'attività formativa deve comunque essere unico e comprensivo di tutti i contenuti formativi erogati in ciascun modulo.

Art. 11

Tipologia delle forme didattiche

1. Il percorso formativo prevede l'utilizzazione di diverse forme di insegnamento aventi differenti obiettivi specifici e distinto significato pedagogico.

2. Nel percorso sono previste:

- lezioni frontali;
- attività di laboratorio didattico o esercitazioni;
- escursioni didattiche;

- attività formative finalizzate alla acquisizione di capacità professionali specifiche, che comprendono esperienze presso laboratori di ricerca esterni, esperienze di lavoro (tirocini o stage) presso strutture pubbliche o private di servizio o di produzione;
- seminari svolti a livello di Ateneo che danno diritto al riconoscimento di CFU così come stabilito nell'elenco reso noto dall'Ateneo stesso. Sono da includere in questa fattispecie anche i seminari svolti a livello di Dipartimento e per i quali il Consiglio di Dipartimento abbia deliberato il riconoscimento di CFU.

Art. 12

Forme di verifica del profitto e di valutazione

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento finale il cui superamento permette l'acquisizione dei crediti attribuiti alla attività formativa in oggetto.
2. Gli accertamenti finali possono consistere in:
 - esami di profitto;
 - prove di idoneità.
3. Gli esami di profitto e le prove di idoneità possono essere effettuate solamente nelle sessioni di esame individuate nel calendario didattico.
4. La conoscenza della lingua Inglese è verificata attraverso una prova di idoneità.
5. Le competenze relative all'informatica sono verificate attraverso una prova di idoneità.

Art. 13

Prova finale

1. La prova finale consiste in un elaborato scritto originale a cura dello Studente di tipo compilativo o anche sperimentale riguardante un argomento pertinente alle finalità del Corso di Laurea in Scienze Biologiche. Il lavoro potrà anche essere svolto presso una Struttura esterna all'Ateneo.
2. La pertinenza, il contenuto e la stesura dell'elaborato scritto dovranno essere controllati da un Relatore responsabile. Il Relatore viene individuato dallo studente tra i docenti del Corso di Studio e, previa accettazione della richiesta tesi, segue il candidato in tutte le fasi del lavoro, ne approva la versione finale e presenta il candidato in seduta di laurea.
3. La relazione sul lavoro svolto è discussa davanti ad una Commissione di laurea nominata dal Direttore del Dipartimento e composta, ai sensi del Regolamento didattico di Ateneo, da almeno 5 docenti titolari di insegnamento in questo o in altri CdS di Ateneo. Il docente Relatore deve far parte della Commissione giudicatrice della prova finale.
4. L'ammissione alla prova finale presuppone l'acquisizione dei crediti formativi previsti dal regolamento didattico del corso di studio, al netto del numero di crediti attribuiti alla prova finale.
5. Per il conseguimento della laurea lo studente dovrà superare con esito positivo la prova finale.
6. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi, con possibilità di far seguire la lode al punteggio massimo (110/110). La Commissione assegnerà la votazione sulla base dei seguenti criteri: media ponderata (espressa in centodecimi) delle votazioni delle prove di esame sostenute nel CdL; completamento degli studi entro il periodo previsto (2 punti per gli studenti in corso e 1 punto per gli studenti fuori corso di 1 anno, limitatamente alla sessione di Laurea anticipata estiva ed estiva); partecipazione ai programmi di mobilità studentesca internazionale (1 punto); giudizio sulla qualità dell'elaborato finale e dell'esposizione da parte della Commissione (fino a un massimo di 3 punti); giudizio sulla qualità dell'elaborato da parte del Relatore (fino ad un massimo di 5 punti). L'assegnazione del voto finale è basata sui punteggi riportati per ciascuno dei suddetti cinque criteri. La lode è conferita, all'unanimità, agli studenti che conseguono un punteggio di partenza di almeno 100 punti.

6. Dopo la discussione il Presidente comunica il voto, stabilito dalla Commissione in conformità a quanto disposto sopra, conferendo il titolo di Dottore, ma senza procedere alla proclamazione. Gli effetti di legge legati al conseguimento del titolo decorrono dalla data di conferimento del medesimo.

7. Le date delle sessioni di laurea vengono fissate annualmente dal Consiglio di Dipartimento come parte del Calendario Accademico e sono pubblicate sul sito del Dipartimento.

8. La proclamazione avverrà in due giorni all'anno, prestabiliti dall'Ateneo per tutti i CdL, alla presenza del corpo accademico e delle famiglie dei laureati.

Art. 14

Riconoscimento di crediti per stage e tirocini

Per le attività di stage e di tirocinio lo studente potrà ottenere il riconoscimento di 6 CFU (1 CFU corrisponde a 25 ore di attività svolta) su certificazione rilasciata dall'ente/azienda ospitante. L'acquisizione dei suddetti crediti potrà avvenire mediante attivazione di tirocini curriculari in convezione con il Dipartimento, riconoscimento di attività lavorative già svolte e documentate, svolgimento di project work e frequentazione di seminari dell'Ateneo per i quali sia deliberato nelle opportune sedi il riconoscimento di crediti formativi dopo aver accertato l'acquisizione di idonee competenze. Per il riconoscimento di attività svolte all'estero, si applicano le disposizioni dell'art. 8.

Art. 15

Regole di presentazione dei piani di studio individuali

Il piano di studio deve essere compilato dallo studente sull'apposita piattaforma della didattica secondo le finestre temporali stabilite dal Dipartimento. Il piano di studio è approvato previo rispetto delle regole previste dall'ordinamento didattico.

Art. 16

Tutorato

1. Sono previste ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Didattico di Ateneo, le seguenti attività di tutorato:

- collaborazione alle diverse iniziative di orientamento dirette agli studenti medi superiori;
- accoglienza e assistenza alle matricole;
- orientamento e assistenza degli studenti durante il corso di studio, al fine di renderli attivamente partecipi del processo formativo, rimuovendo gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi;
- interazione con la segreteria studenti e la segreteria unica.

2. Le attività di tutorato saranno svolte da docenti delegati, da studenti dei corsi di laurea magistrale e del dottorato di ricerca e/o da figure qualificate opportunamente selezionate.

3. Il tutorato rientra comunque tra i compiti di tutti i docenti del corso di studio, previo opportuno coordinamento con il Presidente del CCS o altro docente da lui delegato.

Art. 17

Valutazione della qualità dell'organizzazione e dei risultati della didattica

1. Il Corso di Studio, attraverso il Gruppo di Riesame, attua iniziative per la valutazione ed il monitoraggio delle attività didattiche con le seguenti modalità:

- prima del sostenimento degli esami di profitto gli studenti dovranno compilare, per ciascun insegnamento, i questionari di valutazione della didattica. I risultati dei questionari, visualizzabili da



Regolamento didattico del corso di laurea in Scienze biologiche (L-13)
(emanato con D.R. n. 999/11 del 12.12.2011, modificato con D.R. n. 799/17 del 23.08.2017,
modificato con D.R. n. 653/19 del 10.09.2019)

ciascun docente all'interno del proprio Portale, saranno oggetto di riflessione e valutazione da parte del gruppo di Riesame e del Consiglio di Corso di Studio.

- Il Corso di Studio dovrà aderire a quanto previsto in tema di Sistema di valutazione e autovalutazione (es. AVA 2.0), anche aggiornando, secondo le scadenze dettate per legge ed a livello di Ateneo e poi di Dipartimento, tutti i documenti previsti dal sistema di qualità.

Art. 18

Norme finali

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento Didattico di Ateneo ed al Regolamento Generale del Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche. Le modifiche al presente Regolamento, su proposta del CCS, sono approvate dal Consiglio del Dipartimento, prima di essere sottoposte al Senato Accademico.